



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 60/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69460** depositato in data 14.02.2024, **già proposto da F. P.**, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, con cui elett.te domicilia in Palermo, Piazza G. Amendola, 31, giusta procura speciale in atti (pec: robertasorgi@pec.it) e, **oggi, proseguito da R.M. G.**, nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS), n.q. di erede del Sig. F.P., deceduto in data 17.02.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, con questa elettivamente domiciliata in Palermo alla Piazza G. Amendola, 31, giusta procura speciale in atti - pec: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

E NEI CONFRONTI DI

- P.F. e P. D., non costituiti in giudizio;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, depositato il 14.02.2024, il Sig. F. P. ha richiesto a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare che nel nucleo familiare del Sig. P. F. convive il figlio inabile P. F.; - accertare e dichiarare che al ricorrente spetta la quota ANF maggiorata per figlio inabile; - conseguentemente accertare e dichiarare che la somma contestata dall'Inps quale indebito per somme liquidate in misura superiore rispetto a quanto spettante non è dovuto in quanto liquidate in forma maggiore per il figlio inabile; - conseguentemente dichiarare l'indebito non dovuto poiché illegittimo e, quindi, condannare l'Inps alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo".*

II. A fondamento della domanda così rassegnata, parte ricorrente esponeva:

a) di essere titolare di pensione categoria VOCPDEL n. OMISSIS

e che, nel suo nucleo familiare, conviveva il figlio inabile, non

rivedibile, P. S.<>, titolare di indennità di accompagnamento;

b) che, con comunicazione del 10 settembre 2020, parte intimata

gli contestava che *“dalla verifica dei redditi da lei posseduti nell’anno 2016*

è emerso che per il periodo 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018 lei ha percepito

somme non dovute per l’Assegno nucleo familiare per un importo

complessivo pari a € 757,68...l’inps quindi è tenuto a recuperare le somme

percepite e non dovute direttamente sulla sua pensione, a decorrere dalla rata

di dicembre 2020. Il recupero avverrà in n.3 rate mensili ciascuna di euro

252,56...” (doc. n. 2);

c) che, con successiva comunicazione del 24.06.2021, INPS faceva

altresì presente che *“dalla verifica dei redditi posseduti dal suo nucleo*

familiare nell’anno 2017 è emerso che, per il periodo dal 01 luglio 2018 - 30

GIUGNO 2019, lei ha percepito somme non dovute per l’Assegno Nucleo

Familiare per un importo complessivo pari a euro 747,48...l’importo a debito

sarà recuperato sulla sua pensione, a decorrere dalla rata do AGOSTO 2021.

Il recupero avverrà in n. 3 rate mensili di euro 249,16...” (doc. n. 3);

d) che, con una nuova comunicazione, parte intimata gli

contestava *“di aver ricevuto, da 01 LUGLIO 2019-30 GIUGNO 2020*

somme non dovute per l’Assegno Nucleo Familiare, per l’importo

complessivo di 773,04 euro... questo maggior importo sarà trattenuto sulla

sua pensione dalla rata di AGOSTO 2022. Il recupero avverrà in 3 rate

mensili si euro 257,68...” (doc. n. 5);

e) che, medio tempore, l’istanza da lui presentata il 14.10.2021 - e

volta a rappresentare che non vi fosse stata alcuna erronea erogazione

degli ANF in quanto nel proprio nucleo familiare era presente un

figlio inabile percettore anche di indennità di accompagnamento (cfr.

doc. n. 4) – era rimasta priva di riscontro;

f) in sintesi, l'importo complessivamente contestato non

integrava alcun indebito in quanto liquidato, in misura maggiorata,

in ragione della presenza di soggetto inabile nel nucleo familiare del

richiedente e che, in conseguenza, illegittimamente gli atti di

recupero contestati miravano a ripetere la quota ulteriore di euro €

58,63 concessa per componente disabile;

g) in effetti, l'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno

economico erogato dall'Inps alle famiglie dei lavoratori dipendenti o

in pensione, il quale, in ipotesi di nucleo familiare integrato dalla

presenza di soggetti affetti da disabilità, viene erogato secondo ratei

mensili in misura maggiorata secondo quanto previsto dalla tabella

14 di riferimento e dalla circolare INPS n.11 del 27.01.2014.

Quest'ultima precisa che l'inabilità deve essere considerata "*con*

riferimento al proficuo lavoro e valutata dall'apposita commissione medica e

che, al fine di stabilire tale inabilità, alla domanda va allegata la

documentazione sanitaria comprovante quanto richiesto.

IV. In data 04.07.2024, si è costituito INPS, producendo

documentazione e richiedendo il rigetto del ricorso.

IV.1. Parte convenuta, dapprima riassunto il tenore del mezzo

introduttivo ed il regime normativo degli ANF (e, in particolare, le

tipologie dei redditi che concorrono a definire gli scaglioni che

fungono da parametrato dell'eventuale prestazione), evidenzia come parte ricorrente non abbia dato prova di aver effettivo diritto alle somme che, in questa sede, rivendica di trattenere e dei redditi annualmente effettivamente percetti. In senso diverso, INPS puntualizza che:

- il P. ha ricevuto, mensilmente, somme pari a 168,33, le quali, stando alla tabella n. 14 *ex adverso* invocata, competevano a chi fosse stato titolare di un reddito familiare (esemplificativamente, ragguagliato al periodo 01/07/2017 a 30.06.2018) inferiore ad euro 25.659,92;

- nel caso che occupa, diversamente, il reddito familiare fiscalmente dichiarato è il seguente: Redditi 2016, periodo 01.07.2017/30.06.2018, reddito da Agenzia Entrate € 42.618,05; Redditi 2017, periodo 01.07.2018/30.06.2019 reddito da Agenzia Entrate € 42.914,05; Redditi 2018 periodo 01.07.2019/30.06.2020, reddito da Agenzia Entrate € 43.886,77; Redditi 2019 periodo 01.07.2020/30.06.2021, reddito da Agenzia Entrate € 43.886,77;

- l'indebito, dunque, si produce perché, come da pertinente estratto contributivo, anche il coniuge Sig.ra R. M. G. Codice fiscale OMISSIS percepiva reddito da lavoro dipendente.

V. In data 09.07.2024, stante il sopravvenuto decesso del Sig. P. in data 17.02.2024, si è costituita in prosecuzione R. M. G. che, "*quale moglie e legittima erede del Sig. P. F. intende proseguire il giudizio facendo proprie le domande tutte contenute nel ricorso introduttivo del giudizio*".

VI. Con ordinanza n. 109/2024, il Decidente:

"Considerato che:

- la morte dell'originario ricorrente si è verificata successivamente al deposito del ricorso, può trovare applicazione in questo giudizio – ove il rapporto processuale si è costituito con il deposito del ricorso (cfr. art. 5 c.p.c.) - il disposto dell'art. 108 co. 1 c.g.c. (ex art. 7 co. 1 c.g.c.), norma di tenore omologo a quella posta dall'art. 299 c.p.c., e secondo il quale “se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente” (cfr. Cass, Sez. trib., n.17360/2021; Id. sent. n. 8670/1999 e Id., sez. III, n. 10437/1994). Ne consegue che, nell'ipotesi all'attenzione del Decidente, non si è verificata un'ipotesi di estinzione del mandato difensivo ex 1722 n. 4 c.c., con correlativa nullità del ricorso introduttivo e degli atti successivi allo stesso; né, del pari, si è materializzata un'ipotesi interruttiva del giudizio a fronte del deposito, ad opera della R. M. G. (“quale moglie e legittima erede del Sig. P.), di comparsa in prosecuzione assistita da nuova procura speciale;

- la Sig.ra R. ha data sufficiente prova della propria legitimatio ad causam, producendo in giudizio l'estratto per riassunto dell'atto di morte da cui si evince la qualità di moglie del de cuius (secondo la giurisprudenza civile di legittimità, infatti, “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede desumibile dagli atti dello

stato civile dai quali evincere il legittimo rapporto di parentela con il de cuius e non con la produzione della denuncia di successione dagli evidenti connotati fiscali: ex multis Cass. Civ., sez. II, 11/08/2021 n. 22730; Cass. Civ., sez. III, 26/06/2018 n. 16814);

- che la domanda processuale dell'originario ricorrente, che la R. dichiara far propria, è peraltro volta ad "accertare e dichiarare che la somma contestata dall'Inps quale indebito per somme liquidate in misura superiore rispetto a quanto spettante non è dovuto in quanto liquidate in forma maggiore per il figlio inabile" impone – attingendo la stessa a tutto l'indebito e non solo alla quota che dispiega eventuale rifluenza sulla posizione di coerede della ricorrente in prosecuzione - la necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri eventuali coerendi del Sig. P. attesa la vigente regola che disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi (art. 752 c.c. "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto");

Ritenuto che:

- l'udienza di discussione vada rinviata al 25.02.2025, ore 12.15, onerando la Sig.ra R. M. G. di integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali coeredi del Sig. P. (in base agli atti, coincidenti almeno con il figlio di lui Sig. P. F.) attraverso notificazione nei loro confronti del ricorso introduttivo, della comparsa in prosecuzione, della comparsa di costituzione INPS e della presente ordinanza di guisa tale da rispettarsi il termine libero di novanta giorni fra la data della prossima udienza di discussione e quella di ricevimento della notificazione;

- la Sig.ra R. M. G., in alternativa all'osservanza del superiore incumbente, potrà dimostrare in atti l'assenza di coeredi entro il termine perentorio di dieci giorni liberi anteriori alla data della prossima udienza di discussione"

disponeva incumbenti interlocutori e rinviava all'odierna udienza, in vista della quale - nel rispetto dei termini a comparire - gli atti introduttivi del giudizio (e l'ordinanza n. 109/2024) sono stati notificati ai Sigg. P. F. e D. quali coeredi.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. A proposito della disciplina generale degli ANF, va rammentato che L. n. 153 del 1988 ne detta le regole raccordandole non alla retribuzione del lavoratore ma al reddito complessivo - di qualsiasi natura - del suo nucleo familiare. Per quanto qui di rilievo, l'art. 2 del D.L. n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di

infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (co. 6). Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce poi che il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. Ancora, il comma 12 dispone che i livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in

misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Inoltre, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, forma oggetto di pubblicazione in GURI ai sensi dell'art. 81 della L. 392/78.

3. Posto quanto sopra, i distinti provvedimenti con cui INPS acclara, a carico del F. P., l'indebito (cfr. produzione di parte ricorrente), elevano, più o meno correttamente, a presupposto dell'azione recuperatoria gli esiti delle diverse verifiche reddituali che, *ratione temporis*, avrebbero influito sulla misura dell'ANF, concludendo, sulla base di esse, che il *de cuis* ha percepito somme eccessive rispetto a quelle di spettanza a tale titolo.

3.1. Ora tale essendo la ragione (di ordine oggettivo) dell'indebito asseritamente maturato a carico del P., appare chiaro che la traiettoria argomentativa prospettata in ricorso - far cioè parte del nucleo familiare un figlio inabile a proficuo lavoro, la cui condizione aveva abilitato una maggiorazione dell'ANF in concreto, annualmente, corrisposta - non intercetta, tuttavia, le motivazioni degli atti amministrativi formati da INPS che rimangono assistiti da presunzione di legittimità. Simmetricamente, l'accertamento - implicato dalla domanda di parte ricorrente - dell'ipotetica correttezza della prospettazione secondo cui la presenza di un figlio inabile al lavoro abbia giustificato la corresponsione di una

maggiorazione dell'ANF (anche se in tesi di importo pari al preteso indebito complessivo opposto da INPS) non rimuove, però, la ridondanza degli esiti delle verifiche reddituali sull'ammontare degli ANF effettivamente spettanti al P. ma corrispostigli in misura asseritamente maggiore. Trova in altri termini conforto la tesi di INPS secondo cui parte ricorrente non ha dato prova di aver effettivo diritto alle somme che, in questa sede, essa rivendica di trattenere.

4. La peculiarità della vicenda in fatto all'attenzione del Decidente suggerisce compensarsi le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
non definitamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **27 febbraio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 febbraio 2025

Pubblicata il 3 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)